Pubblicato il ----2024





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale	del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocat	o Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia:

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.-OMISSIS- del _____ 2024 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AU poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE AL 25% (P.P.T.) (COD. 15)";
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con riguardo al "codice 15" della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita";
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il _

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale", approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. 68/9-5-

N.	/2024 REG.RIC.
IN.	//U/4 KELLKIL

2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto n. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

nonché per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti, gia' gravati con ricorso introduttivo del giudizio e per il conseguente accertamento già richiesto con ricorso introduttivo del giudizio del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente partecipava al concorso di cui in epigrafe venendone escluso perché giudicato "INIDONEO" dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento che, con atto in data _____2024, ha formulato la seguente diagnosi: "coefficiente 3 nell'apparato AU poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE AL 25% (P.P.T.) (COD. 15)";
- avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, producendo documentazione medica di varia natura che potrebbe condurre a diverse conclusioni;

Ritiene il Collegio, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, di dover disporre una verificazione, incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Viale Piero Gobetti, 6/A – ROMA, che provvederà a mezzo di una Commissione opportunamente scelta in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire, autorizzando la Commissione medesima ad avvalersi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti consulenti nella scienza medica per cui è disposta verificazione;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione delle connesse regole tecniche previste dall'Amministrazione intimata, accerterà la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità;
- l'Amministrazione intimata fornirà alla Commissione la occorrente documentazione contenente le regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del pedissequo giudizio da formulare, nonché tutta la documentazione sanitaria afferente al ricorrente:
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione intimata saranno avvertite dell'operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati nel verbale.
- la Relazione, redatta al termine della verificazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza e sulla consistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione intimata, unitamente al verbale dell'accertamento eseguito, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione.

Ritenuto che, stante l'esigenza cautelare manifestata dal ricorrente, la verificazione dovrà essere effettuata, possibilmente, entro il termine del 30 settembre 2024;

Ritenuto che il Verificatore provvederà alla liquidazione delle spese relative alla sua attività;

Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione del presente ricorso la camera di consiglio del giorno ______ 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

dispone la verificazione nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo della trattazione del presente ricorso la camera di consiglio del _____ 2024, ore di rito.

N.	/2024 REG.RIC.
IN.	//U/4 KEULKIU

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno _____2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Claudio Vallorani IL PRESIDENTE Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.